

**Legge federale
sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito**
(Modifica del Codice di procedura penale e della procedura penale
militare)

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 3 febbraio 2012¹;

visto il parere del Consiglio federale del 23 maggio 2012²,

decreta:

I

Il Codice di procedura penale³ è modificato come segue:

Titolo prima dell'art. 285a (nuovo)

Sezione 5: Inchiesta mascherata

Art. 285a (nuovo)

Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento attivo, mirato e ingannevole e avvalendosi di un'identità falsa attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

Titolo prima dell'art. 286

Abrogato

Art. 288 cpv. 1 e 2

¹ La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

¹ FF **2012** 4939

² FF **2012** 4955

³ RS **312.0**

Titolo prima dell'art. 298a (nuovo)

Sezione 5a: Indagine in incognito

Art. 298a (nuovo) Definizione

¹ Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, fanno luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo o fingendo di voler concludere transazioni fittizie.

² Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 285a. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

Art. 298b (nuovo) Condizioni

¹ Il pubblico ministero e, in sede di indagini preliminari, la polizia possono ordinare indagini in incognito se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

Minoranza

(Rickli Natalie, Fehr Hans, Jositsch, Kaufmann, Lehmann, Neiryneck, Nidegger)

- a. sussiste il sospetto che sia in corso o che sia stato commesso un crimine o un delitto; oppure se circostanze particolari inducono a presumere che sarà verosimilmente commesso un crimine o un delitto concreto; e (*cfr. anche cifra II art. 73p cpv. 1 lett. a*)
- b. le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero.

Art. 298c (nuovo) Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

¹ Per i requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 287. L'impiego di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso.

² Per la funzione, i compiti e gli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291–294.

Art. 298d (nuovo) Fine e comunicazione

¹ La polizia o il pubblico ministero che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

- a. le condizioni non sono più adempiute;
- b. il pubblico ministero rifiuta di prorogare le indagini disposte dalla polizia; o

- c. l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni al pubblico ministero o cercando di influenzare in modo inammissibile la persona oggetto delle indagini.

² La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.

³ La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

⁴ Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l'articolo 298 capoversi 1 e 3.

II

La procedura penale militare del 23 marzo 1979⁴ è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 73

Sezione 10b: Inchiesta mascherata

Art. 73 Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento attivo, mirato e ingannevole e avvalendosi di un'identità falsa attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

Titolo prima dell'art. 73a

Abrogato

Art. 73c cpv. 1 e 2

¹ La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

Titolo prima dell'art. 73o (nuovo)

Sezione 10c: Indagine in incognito

Art. 73o (nuovo) Definizione

¹ Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, fanno luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo o fingendo di voler concludere transazioni fittizie.

² Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 73. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

Art. 73p (nuovo) Condizioni

¹ Il giudice istruttore e, in sede di indagini preliminari, la polizia possono ordinare indagini in incognito se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

Minoranza

(Rickli Natalie, Fehr Hans, Jositsch, Kaufmann, Lehmann, Neiryneck, Nidegger)

- a. sussiste il sospetto che sia in corso o che sia stato commesso un crimine o un delitto; oppure se circostanze particolari inducono a presumere che sarà verosimilmente commesso un crimine o un delitto concreto; e (*cfr. anche cifra I art. 298b cpv. 1 lett. a*)
- b. le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del giudice istruttore.

Art. 73q (nuovo) Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

¹ Per i requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 73b. L'impiego di persone secondo l'articolo 73b capoverso 1 lettera b è escluso.

² Per la funzione, i compiti e gli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 73f–73i.

Art. 73r (nuovo) Fine e comunicazione

¹ La polizia o il giudice istruttore che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

- a. le condizioni non sono più adempiute;
- b. il giudice istruttore rifiuta di prorogare le indagini disposte dalla polizia; o

- c. l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni al giudice istruttore o cercando di influenzare in modo inammissibile la persona oggetto delle indagini.

² La polizia comunica al giudice istruttore la fine delle indagini in incognito.

³ La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

⁴ Alla comunicazione delle indagini in incognito e ai ricorsi si applicano per analogia gli articoli 73m capoverso 1 e 73n.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

